



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

**CONFERENZA UNIFICATA
25 marzo 2009**

*Conseguito
nella seduta del
25 marzo 2009*



Punto 8 - Elenco B) all'ordine del giorno

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
CONCERNENTE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE DELL'8 APRILE 2008 RECANTE LA DISCIPLINA DEI
CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO
DIFFERENZIATO, COME PREVISTO DALL'ART. 183, COMMA 1,
LETTERA CC) DEL DECRETO LEGISLATIVO
3 APRILE 2006, N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Lo schema di decreto in oggetto è uno strumento normativo indispensabile a indirizzare coerentemente a livello nazionale le attività di raccolta differenziata presso i centri di raccolta, e chiarisce il regime di autorizzazione dei centri di raccolta comunali medesimi dove si svolge unicamente attività di raccolta stabilendo che non è necessaria una autorizzazione.

In occasione della riunione tecnica del 19 marzo 2009, l'Anci non ha partecipato per la sospensione annunciata dei rapporti con il Governo e non è stato quindi possibile un confronto sul testo proposto dal Ministro dell'Ambiente. Tuttavia, le modifiche proposte vanno nella direzione auspicata dall'ANCI anche a seguito di alcune note appositamente realizzate e trasmesse al Ministero dell'Ambiente.

L'ANCI esprime parere favorevole sul provvedimento. Si ribadiscono le proposte emendative di seguito riportate:

PROPOSTE EMENDATIVE

Comma 6

Inserire nell'elenco la seguente voce:
"residui della pulizia stradale (codice CER 20 03 03)".



Tale inserimento agevolerebbe notevolmente la logistica relativa alle macchine adibite alla pulizia stradale, che nel caso di possibilità di svuotamento presso i centri di raccolta potrebbero nel turno di lavoro aumentare le rese di pulizia con conseguente risparmio di risorse.

Nuovo comma 6 bis

6. bis Al punto 5.3 dell'allegato 1 dopo le parole "*in essi contenute*" aggiungere "*per le quantità di sostanze pericolose effettivamente presenti al netto delle matrici che le contengono*".

L'emendamento serve a evitare che una lettura ristretta della norma porti ad estendere, ad esempio, alla totale quantità di frigoriferi presenti presso il centro di raccolta la norma relativa allo stoccaggio del pentano contenuto nelle schiume poliuretatiche (che in purezza è classificato come infiammabile esplosivo) oppure che la norma che regola lo stoccaggio dei PCB possa essere estesa alla quantità di lavatrici che contengono i condensatori potenzialmente contaminati. In alternativa potrebbe essere plausibile sopprimere del tutto il punto.

Nuovo comma 10 bis

10 bis. Al punto 7.2 sostituire le parole "*entro 72 ore*" con le seguenti "*entro tre giorni dal giorno successivo a quello di conferimento*".

Anche per quanto riguarda la frazione organica umida che deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, sarebbe opportuno prevedere una tempistica leggermente meno restrittiva, soprattutto in relazione alla possibile chiusura nei giorni festivi.

